

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI ROCCA DI PAPA E BORGO VELINO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Rocca Di Papa, C.F. 01238260580 di classe II, legalmente rappresentato dal Sindaco Sig. Emanuele Crestini ed il Comune di Borgo Velino, C.F. 00109190579 di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco Sig. Emanuele Berardi, si conviene e si stipula quanto segue:

P R E M E S S O

Che l'Amministrazione Comunale di Rocca Di Papa con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di Borgo Velino con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Rocca di Papa della Provincia di Roma e Borgo Velino della provincia di Rieti, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Rocca di Papa assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Rocca di Papa a) 83,34 % pari a 30 ore settimanali;
- Comune di Borgo Velino b) 16,66 % pari a 6 ore settimanali.

Spetta al Segretario, a norma dell'art. 25, penultimo comma, del D.P.R. n. 749/1972, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiunta pari a un quarto del trattamento economico fondamentale secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

2. Il trattamento economico del segretario, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà automaticamente adeguato alle decorrenze e ai valori fissati dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Il Comune capo convenzione eroga per intero il trattamento economico spettante al segretario. Al Segretario convenzionato è altresì riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio con l'utilizzo di un proprio mezzo per recarsi da uno ad altro dei comuni della convenzione, ancorate alle tariffe vigenti ed alle normative vigenti tempo per tempo.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida dalla data di riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. La presente convenzione può essere risolta:

- a) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;
- b) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottare con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi trenta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.

2. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura competente per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del segretario comunale.

ART. 9 INCARICHI DI ATTIVITA' GESTIONALI AL SEGRETARIO

Nel caso siano conferiti incarichi al Segretario comunale per attività gestionali i relativi compensi sono a carico del Comune che ha assegnato l'incarico.

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe II, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno - UTG Albo per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Lazio per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Rocca di Papa il Sindaco Sig. Emanuele Crestini _____

Per il Comune di Borgo Velino il Sindaco Sig. Emanuele Berardi _____